

TRIBUNALE CIVILE DI LODI

**Al Sig. Giudice delegato alle procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento di cui alla
legge 27/01/2012 n. 3**

ISTANZA

PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA

Con le funzioni di O.C.C. ex art. 15 – comma 9 – Legge 27/01/2012 n° 3

La sottoscritta [redacted] nata a [redacted] (SR) il [redacted] cf [redacted] residente in [redacted] e domiciliata per la pratica in corso presso lo studio Rag. [redacted] di Milano, pec [redacted]@pec.it giusta procura

Premesso

- Di versare in una situazione di indebitamento così come definito dall'art 6 Legge 3/22012 persistendo uno squilibrio insanabile tra debiti e disponibilità finanziarie e/o patrimonio prontamente liquidabile così come previsto dal comma 2 lettera a)
- Che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure previste e regolate da detta Legge
- Che non rientra nelle previsioni dell'art. 1.1 Legge Fallimentare
- Che non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Che ritiene di essere meritevole di rientrare nelle previsioni di questa Legge poiché l'indebitamento complessivo è derivato da un acquisto (all. 1) 'sostanzialmente' incauto di un fabbricato da adibire ad abitazione principale che è stato poi dichiarato inagibile (all. 2) . Questo, insieme all'abbandono da parte del coniuge, ha gettato la sottoscritta in una situazione di squilibrio emotivo (all. 3) che ha reso difficile non solo la cura di sé ma anche i rapporti interpersonali caratterizzati da una litigiosità poco controllabile e da un desiderio di rivalsa contro il mondo intero per le ingiustizie patite. A questa serie di concause vanno fatte risalire eventuali trascrizioni penalmente rilevanti a carico.

Fatto

La sottoscritta è occupata presso l' [REDACTED] con inquadramento come [REDACTED] a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile al netto delle ritenute di Legge di euro 1.150,00 (all. 4-5-6), cat. B5 del contratto

Sullo stipendio mensile gravano:

- cessione volontaria del 5° decorezza 1/4/2016 che incide fino al 2026 per euro 236,00 (all. 7) al mese
- pignoramento ALER che incide per euro 244,00 (all. 8) al mese che incidono sullo stipendio mese mediamente per euro 500,00 portando il netto disponibile a euro 650,00

Tra l'altro, va rilevato che oltre ai problemi di salute, che provocano periodiche assenze dal lavoro che riducono la retribuzione mensile mediamente del 10%, pesa sul rispetto dell'orario di lavoro anche l'impossibilità di utilizzare l'auto, assolutamente necessaria per raggiungere la stazione che dista 2 km dall'abitazione, in quanto soggetta a fermo amministrativo (all. 9) - benché cointestata – per debiti relativi a:

- Agenzia Entrate Riscossione: euro 10.276,59 (all. 10)
- Regione lombardia: euro 234,00 (all.11)
- Area Riscossioni srl: euro 123,00 (all. 11)
- Comune di Milano: euro 265,85 (all.11)
- Publiservizi: euro 282,48 (all. 11)

Al riguardo la sottoscritta ha dovuto sopportare ulteriori spese per certificare la perdita di possesso per sé e per l'altro cointestatario (per evitare il pagamento del bollo) e subire anche l'irriverente risposta di una società privata di riscossione (13) la quale in spregio all'evidenza ha avuto il coraggio di ribadire che la proprietà dell'auto è della sottoscritta quando è palese che sul certificato di proprietà c'è stampato anche un altro nome, oltretutto di sesso maschile. Evidentemente, in questo benedetto Paese, c'è gente che per far valere un proprio diritto deve fare la bellezza di 6 ricorsi

(la sottoscritta) sperando anche di azzeccare il giudice da adire e chi invece (la società privata di riscossione) scarica il problema sugli altri (la sottoscritta) con una banalissima missiva.

A completamento della posizione debitoria va rilevato anche un residuo verso Findomestic Banca di euro 2.781,00 (all.12)

Ciò posto, con facoltà di integrare la documentazione ex art 9 III ter 3/2012 se da codesto Giudice richiesto, la sottoscritta presenta istanza all'oggetto che:

- sia nominato il professionista con funzioni ausiliarie di O.C.C.
- nell'attesa della richiesta di omologa del piano del facente funzioni di O.C.C. codesto Giudice, *inaudita altera parte*, effettui una valutazione *ex ante* circa la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità alle procedure di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 in modo che la sottoscritta possa in sede idonea proporre la sospensione degli atti esecutivi avviati e quelli prodromici; ovvero, codesto Giudice disporne direttamente la sospensione
- codesto Giudice, accertata la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura, a tutela del posto di lavoro della ricorrente - che per le sue condizioni di salute non sempre può permettersi 4 km al giorno a piedi (2 andata 2 al ritorno) – e dunque anche a garanzia dei creditori, disponga la sospensione del fermo amministrativo dell'auto (che è provvedimento prettamente cautelare prodromico all'esecuzione), non arrecando tale dispositivo alcun danno ai creditori dato che costoro possono contare per il loro soddisfo su un TFR consolidato da agosto 1998 (data di assunzione).
- Ove ritenesse la propria incompetenza, trasmettere al Giudice competente le istanze qui presentate diverse da quella per la nomina dell'OCC in modo che valuti l'esistenza del *fumus* come lamentato dalla sottoscritta.

La sottoscritta ritiene che, se davvero si vuole che la L. 3/2012 risulti davvero funzionale allo scopo, il Giudice di *prime cure* debba essere investito non solo di un mero incarico notarile (nomina professionista) ma determinare il perimetro entro cui, in termini di durata della procedura e di tutela dei diritti del ricorrente, l'OCC debba elaborare un piano per risolvere la crisi ed intraprendere le azioni a

tutela della par condicio e, voglia scusare se la sottoscritta lo ricorda, a tutela anche della vita del ricorrente (si sta appunto parlando di Legge anti-suicidio).

In buona sostanza, la sottoscritta non sta chiedendo un Giudice a Berlino ma che qualsiasi Giudice, investito del problema, valuti se i tempi dell'OCC siano sempre compatibili con la capacità del ricorrente di sopportare un oltraggio continuato alla propria dignità. Quindi, *un periculum in mora atipico* prodotto a danno della persona a cagione della lunghezza dei tempi della procedura.

Di nuovo le scuse della sottoscritta per la irritualità dei contenuti dell'istanza.

Lodi, 17-04-2019

